

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Contabilità ordinaria vincolante per tre anni (ma non nel 2018)**

di Lucia Recchioni

Anche il passaggio dal regime di **contabilità ordinaria** a quella **semplificata** vincola per **tre anni**: è questo uno degli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso del **Videoforum 2018**.

Iniziamo partendo dal **dubbio**, per meglio comprendere l'importanza del recentissimo chiarimento.

**Fino al 31.12.2016**, l'opzione per la contabilità ordinaria era **vincolante per un anno**.

Sebbene, infatti, l'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#) prevedesse un **vincolo triennale**, l'[articolo 3 D.P.R. 442/1997](#), successivo nel tempo, stabiliva, e continua a stabilire, che la scelta dei **regimi contabili** vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per **almeno un anno** (distinguendo quindi la scelta del regime contabile dall'opzione per i regimi di determinazione dell'imposta, con riferimento ai quali trova invece applicazione il vincolo triennale).

L'abrogazione del vincolo triennale di cui all'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#) era stata quindi tra l'altro ribadita anche dalla [C.M. 209/1998](#) (*"Si chiarisce, a tale riguardo, che devono ritenersi superate le disposizioni relative al vincolo triennale di permanenza nel regime di contabilità ordinaria per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni"*).

Con l'**articolo 1, comma 22, L. 232/2016** il legislatore, nel riformare la disciplina in materia di contabilità semplificata e nel modificare l'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#), ha però nuovamente riproposto il precedente **vincolo triennale**.

Pertanto, piuttosto che adeguarsi alla successiva disposizione di legge ([articolo 3 D.P.R. 442/1997](#)) la nuova formulazione dell'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#) continua oggi a richiamare i precedenti vincoli temporali stabilendo che *"il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi"*.

I primi commentatori, nell'evidenziare questa mancata modifica, l'avevano ricondotta ad una mera "svista" del legislatore, continuando a ritenere comunque applicabile l'[articolo 3 D.P.R. 442/1997](#) (con applicazione, quindi, del vincolo annuale).

A sgombrare il campo da ogni dubbio era però intervenuta la [circolare AdE 11/E/2017](#), con la quale era stato chiarito che il passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello

ordinario **vincola il contribuente per almeno un triennio**, come espressamente disciplinato dal **riformato** (sebbene, sul punto, invariato) [articolo 18 D.P.R. 600/1973](#).

Invero, tale contrasto tra le due richiamate norme di legge ([articolo 18 D.P.R. 600/1973](#) e [articolo 3 D.P.R. 442/1997](#)), ad oggi, non dovrebbe ritenersi più sussistente, in quanto il passaggio dal regime ordinario a quello semplificato non potrebbe comunque essere considerato un mero cambiamento di regime contabile, poiché incide direttamente sui **criteri di determinazione del reddito**.

Ed infatti, l'Agenzia delle Entrate, sollecitata dalla stampa specializzata, ha ritenuto opportuno tornare nuovamente sul punto, rilevando che **lo stesso vincolo triennale trova applicazione anche nell'opposto caso in cui il contribuente in contabilità ordinaria, sussistendone i presupposti, decida di applicare il regime semplificato di cassa**.

Al di là dei nuovi chiarimenti, si reputa tuttavia opportuno ricordare come, con la stessa [circolare AdE 11/E/2017](#) sia stato chiarito che, in considerazione delle significative modifiche apportate al regime di contabilità semplificata, non soltanto i contribuenti che avevano optato nel 2016 per il regime di contabilità ordinaria hanno potuto, dal 1° gennaio 2017 revocare la scelta e accedere al regime di contabilità semplificata, ma, altresì, **coloro che per il 2017 hanno tacitamente rinnovato l'opzione per la contabilità ordinaria, possono revocare nel 2018 la scelta operata per applicare il regime semplificato**.

Seminario di specializzazione

## IL REGIME DI CASSA E I FORFETTARI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)